

## Ministero dello sviluppo economico

Capitolo amministrato 7622

Leggi di riferimento: Legge 23 agosto 2004, n. 239

Modifiche intervenute nel 2005: Legge finanziaria 23 dicembre 2005, n. 266 art. 1 commi 6 e 35

Autorizzazioni complessive: 15 ridotti a 13

(dati in ml. di euro)

**Situazione a tutto il 31.12.2008**

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2008	€	0,00
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2008	€	0,00
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2008	€	0,00
d) economie a tutto il 31.12.2008	€	0,00
e) residui accertati nel 2008	€	3,19
	€	

**Situazione relativa al singolo anno****esercizio 2008**

a) autorizzazioni nel 2008	€	0,00
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2008	€	0,00
c) pagamenti effettuati nel 2008	€	0,00
d) economie nel 2008	€	0,00
e) residui accertati nel 2008	€	3,19
	€	

**esercizio 2009**

a) impegni assunti nei primi sei mesi	€	0,00
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	€	0,00
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	€	0,00
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	€	0,00

**Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 363****Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)**

Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e' stato istituito il Fondo da utilizzare a copertura di interventi di efficienza energetica e di riduzione dei costi della fornitura energetica per finalita' sociali che, per il triennio 2007-2009, ha una dotazione iniziale di **50 milioni** di euro annui.

Per triennio 2007-2009, e' stata prevista una articolazione in piani di gestione cosi' ripartita:

P.G. 1 "Spese per l'avvio e funzionamento del sistema informatico SGATE":

Anno 2007 15 milioni – Anno 2008 5 milioni – Anno 2009 5 milioni

P.G. 2 "Spese dei comuni per la riduzione dei costi della fornitura energetica per scopi sociali, attraverso interventi di efficienza energetica e di utilizzo di fonti rinnovabili":

Anno 2007 30 milioni – Anno 2008 45 milioni Anno 2009 21,5 milioni

## Ministero dello sviluppo economico

Capitolo amministrato 7655

Leggi di riferimento: LF n. 296 / 2006 art. 1, sub-art. 0, comma 363

Autorizzazioni complessive:

(dati in ml. di euro)

**Situazione a tutto il 31.12.2008**

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2008	€	94,49
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2008	€	0,00
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2008	€	0,00
d) economie a tutto il 31.12.2008	€	0,00
e) residui propri a tutto il 31.12.2008	€	0,00
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2008	€	45,00
g) perenzioni a tutto il 31.12.2008	€	0,00

**Situazione relativa al singolo anno****esercizio 2008**

a) autorizzazioni nel 2008	€	49,49
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2008	€	0,00
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2008	€	0,00
d) economie a tutto il 31.12.2008	€	0,00
e) residui propri a tutto il 31.12.2008	€	0,00
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2008	€	45,00
g) perenzioni a tutto il 31.12.2008	€	0,00

**esercizio 2009**

a) impegni assunti nei primi sei mesi	€	0,00
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	€	0,00
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	€	0,00
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	€	0,00

**CDR 6 – DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA****Legge 16 maggio 1970, n. 281, art. 9 come modificata dalla Legge 14 giugno 1990, n. 158****Istituzione del Fondo per il finanziamento dei Programmi Regionali di Sviluppo**

L'art. 9 della legge n. 281/1970, così come modificato dall'art. 3 della legge n. 158/1990, ha istituito il fondo per il finanziamento dei Programmi Regionali di Sviluppo, costituito da una quota fissa, pari a quella assegnata nell'anno 1990, e da una variabile determinata con Legge Finanziaria, su base triennale.

Sulla base dell'art. 12, della legge n. 537/1993, e successive modificazioni, affluivano sul fondo in questione gli stanziamenti previsti dalla legge n. 158/1990 - per la parte relativa alla quota fissa - e quelli relativi alle varie leggi di settore, così come dettagliato nell'allegato 5 e 6 della citata legge.

Successivamente l'art. 3, comma 1, della legge n. 549/1995 ha stabilito, a decorrere dall'anno 1996, la cessazione dei finanziamenti a favore delle Regioni a statuto ordinario previsti dalla norma in questione, trasferendo alle stesse l'onere della relativa copertura.

Ministero dello sviluppo economico

Capitolo amministrato: 8350, p.g. 1

Leggi di riferimento: Legge 16 maggio 1970, n. 281 come modificata dalla  
Legge 14 giugno 1990, n. 158

(dati in milioni di euro)

**Situazione relativa al singolo anno**

**esercizio 2008**

a) autorizzazioni nel 2008:	€ 9,69
b) impegni assunti nel 2008:	€ 2,72
c) pagamenti effettuati nel 2008:	€ 5,18
d) economie nel 2008:	€ 1,09
e) residui propri nel 2008:	€ 14,55
f) residui di stanziamento nel 2008:	€ 5,87
g) perenzioni nel 2008:	€ -

**esercizio 2009**

a) impegni assunti nei primi sei mesi:	€ -
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi:	€ 0,16
c) impegni previsti per i successivi sei mesi:	€ 2,42
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi:	€ 2,42

**Legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 20****Interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico**

L'art. 20 della Legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni, stabilisce l'ammontare complessivo degli oneri a carico del bilancio statale derivanti dal finanziamento della quota interessi e capitale dei mutui contratti dalle Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano con la Cassa Depositi e Prestiti e gli Istituti di Credito, autorizzati per l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti.

Con la trasformazione della Cassa Depositi e Prestiti in Società per Azioni nel 2003 (DM dell'Economia e delle Finanze 5 dicembre 2003) sono stati ridistribuiti i mutui tra Ministero dell'Economia e delle Finanze e Cassa Depositi e Prestiti, fra cui quelli riferiti alla legge in questione che è rimasto in carico al MEF. Successivamente con atto del 13 dicembre 2005 tra MEF e CDP SpA sono stati rinegoziati i mutui in carico al MEF e prolungate le relative scadenze sino al 2035.

Ministero dello sviluppo economico

Capitolo amministrato: 5305 p.g. 1

Leggi di riferimento: Legge 11 marzo 1988, n. 67

(dati in milioni di euro)

**Situazione relativa al singolo anno**

**esercizio 2008**

a) autorizzazioni nel 2008:	€ 17,30
b) impegni assunti nel 2008:	€ 10,09
c) pagamenti effettuati nel 2008:	€ 10,09
d) economie nel 2008:	€ 7,20
e) residui propri nel 2008:	€ -
f) residui di stanziamento nel 2008:	€ -
g) perenzioni nel 2008:	€ -

**esercizio 2009**

a) impegni previsti per i primi sei mesi:	€ 4,96
b) pagamenti previsti per i primi sei mesi:	€ 4,96
c) impegni previsti per i successivi sei mesi:	€ 4,96
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi:	€ 4,96

Ministero dello sviluppo economico

Capitolo amministrato: 9700 p.g. 1

Leggi di riferimento: Legge 11 marzo 1988, n. 67

(dati in milioni di euro)

**Situazione relativa al singolo anno**

**esercizio 2008**

a) autorizzazioni nel 2008:	€ 6,00
b) impegni assunti nel 2008:	€ 3,52
c) pagamenti effettuati nel 2008:	€ 3,52
d) economie nel 2008:	€
e) residui propri nel 2008:	€ -
f) residui di stanziamento nel 2008:	€ 2,48
g) perenzioni nel 2008:	€ -

**esercizio 2009**

a) impegni previsti per i primi sei mesi:	€ 1,85
b) pagamenti previsti per i primi sei mesi:	€ 1,85
c) impegni previsti per i successivi sei mesi:	€ 1,85
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi:	€ 1,85

**Legge 2 maggio 1990, n. 102, art. 1, comma 2****Istituzione di un Fondo per gli interventi di ricostruzione e sviluppo dei comuni della provincia di Sondrio e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987.**

L'art. 1 comma 2 della Legge 2 maggio 1990, n. 102, e successive modificazioni ed integrazioni, ha previsto l'istituzione di apposito capitolo denominato Fondo per gli interventi di ricostruzione e sviluppo dei comuni della provincia di Sondrio e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987, al quale affluiscono, tra le altre le somme previste dallo stesso articolo per il periodo 1989-1994.

La legge n. 350/2003 (Legge Finanziaria 2005) ha autorizzato, per la prosecuzione degli interventi volti al riassetto idrogeologico, alla ricostruzione e allo sviluppo di cui alla legge 2 maggio 1990, n. 102, un limite di impegno quindicennale di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005. La Regione Lombardia, sulla base della citata disposizione, nell'anno 2006 ha sottoscritto un mutuo quindicennale con la Cassa Depositi e Prestiti.

A partire dall'annualità 2005, il capitolo di bilancio riferito alla legge in questione è destinatario di un'autorizzazione di spesa, pari a € 2.000.000,00 per limiti d'impegno quindicennali.

Ministero dello sviluppo economico

Capitolo amministrato: 8356, p.g. 1

Leggi di riferimento: Legge 2 maggio 1990, n. 102

(dati in milioni di euro)

**Situazione relativa al singolo anno**

**esercizio 2008**

a) autorizzazioni nel 2008:	€ 2,00
b) impegni assunti nel 2008:	€ 2,00
c) pagamenti effettuati nel 2008:	€ 2,00
d) economie nel 2008:	€ -
e) residui propri nel 2008:	€ 2,00
f) residui di stanziamento nel 2008:	€ -
g) perenzioni nel 2008:	€ -

**esercizio 2009**

a) impegni previsti:	€ 2,00
b) pagamenti previsti:	€ 2,00
c) impegni previsti per i successivi sei mesi:	€ 2,00
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi:	€ 2,00

**Legge 30 dicembre 1991 n. 412, art. 4****Manutenzione straordinaria e acquisti di attrezzature sanitarie in sostituzione di quelle obsolete**

L'art. 4 della legge n. 412/1991 ha stabilito la possibilità per le Regioni a statuto ordinario, per le esigenze di manutenzione straordinaria e per gli acquisti delle attrezzature sanitarie in sostituzione di quelle obsolete, di assumere mutui decennali. Per le stesse finalità, questa possibilità è stata concessa agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico nonché gli istituti zoo-profilattici sperimentali. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, deliberava gli importi mutuabili da ciascuna regione, da ciascun istituto di ricovero e cura a carattere scientifico e da ciascun istituto zoo-profilattico sperimentale. Le operazioni di mutuo sono state effettuate con le aziende e gli istituti di credito ordinario speciale individuati da apposito decreto del Ministro del Tesoro. Ai conseguenti oneri di ammortamento si provvedeva con quota parte del Fondo sanitario nazionale - parte in conto capitale - allo scopo vincolata.

Le rate dei mutui si sono esaurite nel 2007.

Ministero dello sviluppo economico

Capitolo amministrato: 5310 p.g. 1

Leggi di riferimento: Legge 30 dicembre 1991 n. 412

(dati in milioni di euro)

**Situazione relativa al singolo anno  
esercizio 2008**

a) autorizzazioni nel 2008:	€ 1,45
b) impegni assunti nel 2008:	€ -
c) pagamenti effettuati nel 2008:	€ -
d) economie nel 2008:	€ 1,45
e) residui propri nel 2008:	€ -
f) residui di stanziamento nel 2008:	€ -
g) perenzioni nel 2008:	€ -

**esercizio 2009**

a) impegni assunti nei primi sei mesi:	€ -
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi:	€ -
c) impegni previsti per i successivi sei mesi:	€ -
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi:	€ -

Ministero dello sviluppo economico

Capitolo amministrato: 9705 p.g. 1

Leggi di riferimento: Legge 30 dicembre 1991 n. 412

(dati in milioni di euro)

**Situazione relativa al singolo anno**

**esercizio 2008**

a) autorizzazioni nel 2008:	€ 5,00
b) impegni assunti nel 2008:	€ -
c) pagamenti effettuati nel 2008:	€ -
d) economie nel 2008:	€ 5,00
e) residui propri nel 2008:	€ -
f) residui di stanziamento nel 2008:	€ -
g) perenzioni nel 2008:	€ -

**esercizio 2009**

a) impegni assunti nei primi sei mesi:	€ -
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi:	€ -
c) impegni previsti per i successivi sei mesi:	€ -
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi:	€ -

**Legge 28 dicembre 2001 n. 448, art. 54****Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali**

L'art. 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) ha previsto, al fine di promuovere, la realizzazione delle opere pubbliche di Regioni, Province, Comuni, Comunità montane e relativi consorzi, l'istituzione, a decorrere dal 2002, del Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali, e le relative modalità di finanziamento.

Nell'anno 2004 i finanziamenti degli interventi di cui alla legge in questione sono stati dichiarati illegittimi dalla Corte Costituzionale con sentenza 20 - 29 gennaio 2004, n. 49. Successivamente i fondi di provenienza anni 2002 e 2003 sono stati sbloccati al fine di assicurare l'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali interessati, autorizzando il pagamento delle somme indicate nel D.M. 4 febbraio 2003, nel D.M. 3 aprile 2003 e nel D.M. 18 luglio 2003 Ministro dell'Economia e delle Finanze, a favore degli interventi ammessi a finanziamento, a condizione che gli enti territoriali assegnatari abbiano iscritto i corrispondenti importi nei bilanci relativi agli esercizi finanziari fino al 2004.

Ministero dello sviluppo economico

Capitolo amministrato: 8400 (s)

Leggi di riferimento: Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 54

(dati in milioni di euro)

**Situazione relativa al singolo anno**

**esercizio 2008**

a) autorizzazioni nel 2008:	€ -
b) impegni assunti nel 2008:	€ -
c) pagamenti effettuati nel 2008:	€ -
d) economie nel 2008:	€ -
e) residui propri nel 2008:	€ -
f) residui di stanziamento nel 2008:	€ -
g) perenzioni nel 2008:	€ -

**esercizio 2009**

a) impegni assunti nei primi sei mesi:	€ -
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi:	€ -
c) impegni previsti per i successivi sei mesi:	€ -
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi:	€ -

**Legge 28 dicembre 2001 n. 448, art. 55****Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale**

L'art. 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) ha previsto, al fine di contribuire alla realizzazione delle opere pubbliche e delle infrastrutture di interesse locale, promuovere la funzione delle autonomie locali nella valorizzazione delle risorse del territorio e nella soddisfazione dei bisogni primari delle popolazioni, l'istituzione, a decorrere dal 2002, del Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale e le relative modalità di finanziamento.

Nell'anno 2004 i finanziamenti degli interventi di cui alla legge in questione sono stati dichiarati illegittimi dalla Corte Costituzionale con sentenza 20 - 29 gennaio 2004, n. 49. Successivamente i fondi di provenienza anni 2002 e 2003 sono stati dichiarati disponibili al fine di assicurare l'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali interessati, autorizzando il pagamento delle somme indicate nel D.M. 4 febbraio 2003, nel D.M. 3 aprile 2003 e nel D.M. 18 luglio 2003 Ministero dell'Economia e delle Finanze, a favore degli interventi ammessi a finanziamento, a condizione che gli enti territoriali assegnatari abbiano iscritto i corrispondenti importi nei bilanci relativi agli esercizi finanziari fino al 2004.

Successivamente, a causa delle intervenute modifiche normative e di assetto organizzativo delle strutture competenti dal Ministero dell'Economia a quello dello Sviluppo Economico e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, non è stato possibile assicurare continuità all'azione amministrativa intesa a dare attuazione al citato art. 55 della legge 448/2001; ciò ha determinato nei soggetti beneficiari incertezza sul procedimento da seguire e sulla effettiva disponibilità dei fondi, incertezza che si è riflessa sui tempi di affidamento dei lavori e di conclusione degli interventi, con conseguente presentazione di numerose richieste di proroga degli enti beneficiari, rimaste in alcuni casi inevase.

Per questo motivo è stato necessario intervenire e modificare la disciplina dell'intera materia con Decreto Ministro dello Sviluppo Economico del 22 gennaio 2008, al fine di definire le regole procedurali adeguate e termini certi per i beneficiari degli interventi compresi negli elenchi allegati ai DM del 4 febbraio 2003 e 18 luglio 2003, affinché la conclusione degli interventi stessi possa essere accelerata.